



STATUTO DELLA FONDAZIONE
"OSPEDALE CIVICO ALBANO FRANCESCO ETS"

CAPO I

Art. 1

Denominazione e sede

La Fondazione, già denominata "Ospedale Civico Albano Francese", assumerà la denominazione di "Ospedale Civico Albano Francese ETS" a seguito della iscrizione nel registro unico del Terzo Settore.

Essa ha sede in Procida alla via Casale Ss. Annunziata n.3 con altro accesso da Via Vittorio Emanuele n.221.

Art.2

Scopi e attività

L'"Ospedale Civico Albano Francese" è una Fondazione senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di beneficenza finalizzata all'assistenza dei poveri dell'Isola di Procida.

Essa persegue, nei limiti dei propri mezzi e nel rispetto delle leggi vigenti, lo scopo di accogliere, accudire e sostenere gli anziani poveri e gli indigenti aventi residenza a Procida.

La Fondazione può esercitare qualsiasi attività diversa da quelle sopraindicate, purché strumentale e secondaria rispetto a quella istituzionale.

Art.3

La Fondazione "Ospedale Civico Albano Francese" persegue il proprio scopo provvedendo ad assicurare ed organizzare la necessaria assistenza a favore dei soggetti bisognosi.

Il numero degli assistiti sarà stabilito in dipendenza delle disponibilità economiche della Fondazione.

La Fondazione "Ospedale Civico Albano Francese", per il raggiungimento del proprio scopo, potrà costituire associazioni e stipulare convenzioni e/o accordi con altri soggetti e/o organismi, pubblici e/o privati, anche per la eventuale esternalizzazione, in tutto o in parte, dei servizi di assistenza da essa prestati.

Art.4

La Fondazione assiste gratuitamente i soggetti privi di mezzi di sostentamento che non abbiano congiunti che, per legge, siano tenuti ad accudirli ed abbiano i mezzi per poterlo fare. L'Amministrazione stabilisce le quote di contribuzione per l'assistenza dei soggetti presi in carico in ragione delle proprie disponibilità economiche e del tipo di assistenza necessaria per detti soggetti.

Art.5

L'ammissione ad usufruire dei servizi resi dalla Fondazione

REGISTRATO A
Napoli DP I
il 28/05/2024
n. 22470/1T
Euro 200,00

avviene a seguito di domanda dell'interessato nella quale lo stesso deve dichiarare se ricorrono le condizioni per l'assistenza gratuita ovvero la propria disponibilità a versare la quota e/o il contributo corrispondente alle proprie condizioni finanziarie.

Nel caso ricorra la condizione di esenzione totale e/o parziale della quota stabilita, il richiedente deve documentare il proprio eventuale reddito, autorizzando esplicitamente la Fondazione ad effettuare eventuali verifiche.

Nella domanda dovrà essere precisato altresì il proprio stato di salute, se autosufficiente ovvero affetto da infermità che comunque richiedono o meno una sorveglianza continuativa.

Art. 6

Le domande di ammissione, dirette all'amministrazione della Fondazione, saranno esaminate ogni qualvolta vi sono le condizioni per poter assistere nuovi soggetti.

Nel caso in cui le richieste di assistenza superino le disponibilità sarà data preferenza ai più poveri, indipendentemente dalla data dell'istanza e, a parità di condizioni di reddito, a coloro che sono affetti da infermità più invalidanti ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale.

Art. 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I mezzi con i quali la Fondazione deve provvedere al suo scopo sono le rendite patrimoniali, le elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche ed ogni altra entrata, comunque non destinata ad annullare il patrimonio della Fondazione.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore.

Il patrimonio minimo per il funzionamento dell'Ente è di Euro 30.000,00 (trentamila). Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di

associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno viene predisposto il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio approvato sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il 31 ottobre di ogni anno viene predisposto il bilancio di previsione del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

I detti documenti contabili debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei 10 (dieci) giorni che precedono il Consiglio d'Amministrazione convocato per la loro approvazione, a disposizione dei Consiglieri che abbiano interesse alla loro consultazione.

Il conto consuntivo ed il bilancio di previsione, dopo l'approvazione, saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della Fondazione e nelle altre forme prescritte dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

CAPO II

Organi dell'Ente

Art.9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati: tre dal Consiglio dell'Ordine Franciscano Secolare (OFS) della Fraternità locale o, in mancanza, dal Consiglio regionale OFS della Campania; due dal Vescovo, scelti tra il clero operante sull'isola di Procida; due dal Sindaco di Procida, scelti tra cittadini dell'isola di comprovata esperienza.

Tutti i membri restano in carica per cinque (5) anni e possono essere riconfermati per uguali periodi di tempo. Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per tre mesi consecutivi e per almeno tre sedute consecutive; in tal caso, la relativa deliberazione è adottata dal Consiglio nella prima seduta successiva alla notifica all'interessato della intervenuta causa di decadenza.

I consiglieri che sono chiamati a sostituire quelli dichiarati decaduti restano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Art.10

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio che restano in carica cinque anni e comunque fino a scadenza del mandato di consigliere.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di nomina, e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età; in caso di assenza o d'impedimento del Tesoriere ne fa le veci il Segretario del Consiglio.

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dall'insediamento, nomina un organo di controllo monocratico scegliendolo, ai sensi dell'art.2397, comma secondo, del codice civile, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo, che deve essere indipendente, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Nel bilancio sociale si darà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è obbligatoria. In tal caso l'organo di controllo può esercitare la revisione dei conti, ma deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.12

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri sono gratuite. Per il Revisore potrà essere previsto un compenso omnicomprendivo, quale rimborso spese, stabilito dal Consiglio all'atto della sua nomina e comunque

nella misura non superiore a quello previsto per il revisore del Comune.

La Fondazione dovrà tenere apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

CAPO III

Riunioni - Attribuzioni e poteri

Art.13

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Nell'ambito di un esercizio finanziario, che si assume coincidente con l'anno legale, si avranno almeno due riunioni ordinarie del Consiglio: in primavera, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio consolidato relativo all'esercizio passato, ed in autunno per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio seguente.

Altre riunioni ordinarie potranno essere fissate dal C.d.A. a propria discrezionalità.

Le riunioni straordinarie verranno convocate dal Presidente ogni qualvolta un bisogno urgente lo richiede. La convocazione avviene, di norma, per iscritto con un preavviso di almeno tre giorni.

La riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta da almeno due consiglieri, presentando al Presidente gli argomenti da inserire all'O.d.G.; in tal caso il Presidente è tenuto a fissare la riunione in uno dei 20 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Per ciascuna riunione, al fine di consentire a tutti i consiglieri di essere informati sugli argomenti all'O.d.G., dovranno essere resi disponibili gli atti del consiglio almeno 24 ore prima della seduta.

Art.14

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario della Fondazione e può essere chiamato ad intervenire, su invito del Presidente e con il parere favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti, qualsiasi Soggetto possa dare informazioni sugli argomenti in discussione.

In tale ultimo caso le partecipazioni al Consiglio hanno scopo solamente informativo e/o consultivo, senza diritto di voto.

Art.15

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se intervengono almeno quattro consiglieri.

Le votazioni si fanno per appello nominale ovvero a voti segreti; saranno sempre a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti la persona.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voti la proposta s'intende respinta.

I Consiglieri portatori di un interesse, diretto o indiretto,

rispetto ad un determinato argomento posto all'O.d.G. - giuste le vigenti disposizioni di Legge - non possono prendere parte alle relative deliberazioni.

Nel caso l'Ordine del Giorno non venga esaurito nella seduta stabilita, il Consiglio di Amministrazione può autoconvocarsi per completare l'esame degli argomenti.

Le riunioni possono altresì essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, audio o video collegati, in assenza di un luogo fisico di convocazione, purchè sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione si darà conto delle modalità di svolgimento della riunione, se sia essa "fisica", in un luogo ben definito, o "virtuale".

Art.16

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario del Consiglio che ne cura la tenuta nell'apposito libro, e sono firmati da tutti i componenti che vi sono intervenuti; essi sono consultabili a domanda da chiunque ne faccia richiesta, a meno che il Consiglio non l'abbia dichiarato "riservato". In ogni caso i verbali del C.d.A. divengono "ordinari" trascorsi 10 anni dalla loro stesura.

Nel caso un consigliere si allontani, ovvero si rifiuta di firmare, ne verrà fatta menzione nel verbale.

In caso di assenza del Segretario del Consiglio la funzione sarà assunta dal consigliere presente meno anziano di età.

Art.17

Il Consiglio provvede alla amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti ed ogni altra procedura adottata dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle nomine dei collaboratori, assume, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può promuovere la modifica dello statuto della Fondazione; in tal caso dovranno partecipare alla riunione almeno cinque Consiglieri.

Art.18

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente il quale cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente provvede, in caso di urgenza, ad assumere tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte al Consiglio di Amministra-

zione, provvedendo alla sua convocazione urgente entro il termine massimo di sette giorni.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile - il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

CAPO IV

Norme transitorie

Art.19

Le norme relative alla composizione del Consiglio d'Amministrazione del presente Statuto andranno in vigore a partire dalla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio.

Art.20

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicheranno la vigente normativa in tema di "Terzo Settore" ed in difetto il Codice civile e le altre norme di legge.

APPENDICE

ORIGINI, CENNI STORICI E PATRIMONIO DELL'OSPEDALE

L'Opera Pia "Spedale Civico Albano" di Procida venne fondata dal Sig. Girolamo Albano, morto il 30 luglio 1842, con testamento olografo datato 9 marzo 1838 e depositato l'11 maggio 1846 presso il Notar Davide Porta di Procida che così recita (Statuto del 1870):

"Do e lego io testatore Girolamo Albano ducati 300 di rendita annuale netto di fondiaria e di qualunque peso a tempo indefinito ed imperpetuo per formarne uno Spedale per i poveri di quest'Isola di Procida e questo sarà regolato e stabilito da quattro governatori e sono il Curato, l'Economo della Chiesa Madonna delle Grazie, il Regio Giudice ed il Sindaco di Procida, tutti pro tempore: voglio che c'intervenisse uno dei miei nipoti figli di Restituta, ma lo grande, o anche i figli dei miei nipoti che abbiano eguali diritti come li quattro governatori: tutto resta a carico delle loro coscienze per la buona amministrazione e Iddio ce lo renderà."

Con Regio Decreto n.10773 del 5 aprile 1847 venne accordato il sovrano beneplacito ad accettare il legato del Sig. Girolamo Albano, riconoscendo all'Opera Pia voluta dal testatore lo status di Ente Morale.

La Commissione amministrativa notificò l'accettazione agli eredi Albano il 6 luglio 1849 e lo "Spedale" venne aperto al pubblico il 12 gennaio 1851, inizialmente sotto la diretta amministrazione degli eredi Albano.

La Commissione formata dai quattro governatori e dal membro anziano della famiglia Lubrano di Figolo, così come voluto dal testatore, ne assunse definitivamente l'amministrazione a partire dal 1° gennaio 1869.

Successivamente, ai sensi dell'Art.1 della Legge n. 6972 del

17 luglio 1890, l'Opera Pia "Spedale Civico Albano" venne inclusa tra le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Il patrimonio dell'ente, all'atto della Fondazione, era costituito dai beni legati dal Sig. Girolamo Albano, con testamento olografo del 9 marzo 1838, fruttanti una rendita annua di Ducati 300, accettati all'atto della Fondazione con Regio Decreto n.10773 del 5 aprile 1847.

Detto patrimonio è stato nel tempo incrementato e precisamente nel 1927 dai beni immobili, urbani e rurali, fruttanti una rendita annua di L.1700, del Rev. Giuseppe Muro, che con suo testamento olografo del 24 settembre li legò a favore dello "Spedale Civico Albano", eredità accettata previo il Regio Decreto n. 68875; nel 1929 con i beni immobili, urbani e rurali, fruttanti una rendita annua di circa L. 5.000 della Sig.ra Francesca Botta che nominò l'Opera Pia fondata da Girolamo Albano suo erede universale ed accettazione con Regio decreto n. 91626 del 29.5.1930.

Fin dal 1867 esisteva nel Comune di Procida anche un Ospedale fondato, per iniziativa di Padre Ludovico da Casoria, in seno al Terz'Ordine e con obolo di privati cittadini, amministrato fin dalla sua istituzione dal citato Terz'Ordine di San Francesco.

Constatato che entrambe tali realtà assistenziali, frazionandosi i lasciti e le donazioni dei buoni cittadini, stavano a raggiungere i fini di beneficenza per cui erano sorti, a causa di insufficienza delle rendite, convennero sull'opportunità di riunirsi.

Il 28 settembre 1929 venne stipulato, dal notaio Tommaso Forte, un atto pubblico tra l'Ospedale Civico Albano ed il Discretorio del Terz'Ordine locale di S. Francesco d'Assisi, canonicamente eretto nella chiesa di S. Vincenzo Ferreri in Procida, successivamente accettato con Decreto n.103319 di S.E. l'Alto Commissario del 19 settembre 1931, col quale venivano unite le esistenti attività a favore dei poveri dell'Isola di Procida dando vita all'ente "Ospedale Civico Albano Franceseano" cui lo "Spedale Civico Albano" conferiva il proprio patrimonio ed il Terz'Ordine Franceseano locale conferiva la somma di L. 50.000, andando ad integrare con quattro propri delegati la Commissione di amministrazione dell'Opera Pia voluta dal Sig. Girolamo Albano che, nell'occasione, sostituiva l'Economo della Chiesa Madonna delle Grazie con il Parroco della stessa Chiesa, nel frattempo assunta al ruolo di Parrocchia.

Il patrimonio del nuovo ente viene notevolmente accresciuto nel 1940, alla morte del dott. Domenico Scotto La Chianca che nomina l'Opera Pia "Ospedale Civico Albano Franceseano" suo erede universale e tra le molte proprietà lasciate dal defunto vi era anche l'isola di Vivaro.

Nel 1993, su richiesta avanzata il 23 marzo 1990 dal Consiglio

d'Amministrazione protempore, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con il Decreto n. 4015 del 28 aprile 1993, riconosceva la personalità giuridica di diritto privato all'Opera Pia "Ospedale Civico Albano Franceseano".

Lo stesso decreto ha riconosciuto che l'ente persegue, senza fini di lucro e nei limiti dei propri mezzi, lo scopo di provvedere alla cura e mantenimento gratuito degli infermi poveri aventi domicilio nel comune di Procida ed ha accertato in L. 20.294 milioni il valore del patrimonio immobiliare dell'ente (pari a ca. 10,481 milioni di Euro).

Il 19 settembre 2019, con la pubblicazione della sentenza n. 23384, viene - incredibilmente, come la definisce il Prof. Ermanno Bocchini del collegio difensivo nominato dall'Ente - riconosciuta avverata la clausola risolutiva del testamento del dott. Domenico Scotto La Chianca ed aperta la successione legittima allo stesso per cui l'Ospedale Civico Albano Franceseano è condannato a restituire l'intera eredità del suddetto benefattore ai germani Francesca e Antonio Diana.

Con la perdita dell'eredità Scotto la Chianca il patrimonio residuo dell'Ente viene pesantemente ridimensionato.

Facendo riferimento al valore accertato dal decreto del 1993 la riduzione è di oltre il 70%, residuando ad oggi circa 3.031 milioni di Euro di detto patrimonio immobiliare.

GIUSEPPE ROSATO, ANTONIO NAPPI, ANTONIO AIELLO, LUBRANO ANTONIO, Sac.MARCO MEGLIO, Mons.MICHELE DEL PRETE, GIACOMO SASSO.

Roberta Greco notaio (sigillo)